

CXX. SEDUTA

(Antimeridiana)

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 1952**Presidenza del Presidente BONFIGLIO GIULIO****INDICE**

Disegno di legge: « Norme integrative per i concorsi del personale sanitario degli ospedali della Regione siciliana » (178) (V. proposta di legge n. 128)

Pag.

Seguito della discussione della proposta di legge: « Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 4 novembre 1951, n. 1188, concernente la ratifica con modificazioni ed aggiunte del D. L. 3 maggio 1948, n. 949, concernenti norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali » (128) e del disegno di legge: « Norme integrative per i concorsi del personale sanitario degli ospedali della Regione siciliana » (178)

Proposta di legge: « Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 4 novembre 1951, n. 1188, concernente la ratifica con modificazioni ed aggiunte del D. L. 3 maggio 1948, n. 949, concernenti norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali » (128) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE	3561, 3562, 3563, 3564, 3567, 3569, 3572 3575, 3576, 3579, 3580, 3581
MARINESE	3561, 3562, 3569
MARINO, Presidente della Commissione	3561, 3568 3569
SALAMONE	3565
BENEVENTANO	3565, 3567, 3576
NAPOLI	3565, 3566
MONTALBANO	3568, 3575
RECUPERO, relatore	3573, 3576, 3579
LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze	3573
ROMANO GIUSEPPE	3579
MAJORANA CLAUDIO	3581
ADAMO DOMENICO	3581

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, iniziata nella scorsa seduta, della proposta di legge « Applicazione nel territorio della Regione siciliana della legge 4 novembre 1951, numero 1188, concernente la ratifica con modificazioni ed aggiunte del decreto legislativo 3 maggio 1948, numero 949, concernenti norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali » (128) e del disegno di legge « Norme integrative per i concorsi del personale sanitario degli ospedali della Regione siciliana » (178), per i quali la Commissione ha elaborato un unico testo.

Sulla discussione generale sono iscritti a parlare gli onorevoli Romano Giuseppe e Beneventano.

MARINESE. Chiedo di parlare per una proposta di sospensiva.

MARINO, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare per fare, prima che si ini-

La seduta è aperta alle ore 10,50.

DI MARTINO, segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni si intende approvato.

II LEGISLATURA

CXX SEDUTA

18 NOVEMBRE 1952

zi la discussione, una comunicazione a nome della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO, Presidente della Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia consentito un breve preambolo alla discussione generale. Il disegno di legge che la settima Commissione ha l'onore di sottoporre all'esame dell'Assemblea, riguarda la sistemazione del personale sanitario dei nostri ospedali, cioè a dire una materia delicatissima, nella quale gli interessi supremi della vita umana, che abbiamo il dovere di salvaguardare e tutelare con tutti i mezzi, si presentano legati, intrecciati a interessi pratici, che indiscutibilmente hanno la loro importanza. Nessuna meraviglia, perciò, che la elaborazione del disegno di legge abbia suscitato polemiche aspre e critiche non sempre serene e non sempre all'altezza della situazione. Il fatto grave e veramente insolito (io parlo a nome della Commissione) è che ci siano stati organi di stampa, i quali, abusando ancora una volta del loro compito di divulgatori della verità, hanno osato — ed in ciò si è particolarmente distinto il *Corriere di Catania* del 5 novembre 1952 — inficiare i lavori della Commissione, indicando addirittura taluni dei suoi componenti come particolarmente legati da spirito di faziosità e di parte.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'Assemblea deciderà sovrannamente sulla via migliore da seguire e noi ci inchiniamo come sempre alle decisioni dell'Assemblea; ma sento che verrei meno ai miei doveri di Presidente della Commissione e di deputato, se non dessi pubblicamente atto, come faccio in questo momento, che una sola è stata l'attività e la volontà della Commissione, senza esclusione di alcuno dei suoi componenti: quella, cioè, di sposare e servire la causa della vita umana, della scienza, dell'Assemblea siciliana e del popolo siciliano. (*Applausi*)

PRESIDENTE. In seguito ad una lettera pervenutami da parte del Presidente della settima Commissione ho disposto le necessarie indagini, per accertare in che modo la stampa sia venuta a conoscenza dei lavori della Commissione. Darò comunicazione del risultato di tali indagini.

MARINO, Presidente della Commissione. La prego di dar lettura della mia lettera.

PRESIDENTE. Do lettura della lettera pervenutami stamane da parte dell'onorevole Presidente della settima Commissione:

« All'onorevole Presidente dell'Assemblea regionale siciliana - Sede — Il *Corriere di Catania* del 5 ottobre 1952, commentando i lavori svolti dalla 7^a Commissione relativa mente al disegno di legge « Norme integrative per i concorsi del personale sanitario degli ospedali della Regione siciliana » (128-178) ha riprodotto anche taluni passi testuali dei verbali delle sedute.

« Questo fatto, a parere della Commissione, riveste carattere di indubbia gravità, dato che i lavori delle Commissioni legislative sono noti soltanto agli onorevoli deputati. « In relazione a quanto precede sarò grato alla Signoria vostra onorevole, se vorrà prendere in considerazione l'opportunità di una indagine, intesa a stabilire le eventuali responsabilità del fatto, anche per salvaguardare in avvenire il necessario riserbo sui lavori delle Commissioni.

« Grazie ed ossequi. Il Presidente della Commissione. Firmato: Onorevole Edoardo Marino. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marinese.

MARINESE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi. Non ho, non potrei avere il minimo dubbio circa gli intendimenti della Commissione, così egregiamente presieduta, e sono certo che tutti gli sforzi siano stati tesi verso una perfetta aderenza fra gli intendimenti e i risultati. Ma, a titolo personale, non posso fare a meno di dichiarare che questo, sul quale oggi l'Assemblea è chiamata a deliberare, non è un disegno di legge, ma un pasticcio e di pessima fattura anche.... (*Interruzioni*) Abbiate la cortesia di ascoltarmi e ve ne darò dimostrazione.

CELI. Ma questi sono argomenti da discussione generale.

MARINESE. Niente affatto. Debbo pure esporre all'Assemblea i motivi per i quali, a mio giudizio, questo disegno di legge deve tornare in Commissione.

A sostegno della mia tesi, ritengo di dover dare uno sguardo panoramico al disegno di

II LEGISLATURA

CXX SEDUTA

18 NOVEMBRE 1952

legge, premettendo che la disposizione legislativa fondamentale nella materia, che oggi ci occupa, è il regio decreto 30 settembre 1938, numero 1631, che detta norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali. Il capo secondo del titolo secondo di detto decreto disciplina la materia dei concorsi e delle nomine del personale sanitario e di assistenza infermiera ed ausiliaria.

Qualche anno dopo l'entrata in vigore di questo regio decreto, sopravvenne la guerra e naturalmente non si fecero più concorsi. Alle vacanze si provvide con incarichi. Normalizzatasi la situazione e ravvisatasi l'opportunità di normalizzare anche il settore delle assunzioni del personale sanitario, fu promulgato il decreto legislativo del 3 maggio 1948, numero 949, ratificato con legge 4 novembre 1951, numero 1188. Questo testo dettò norme transitorie per la esecuzione dei concorsi. Si considerò che non si poteva lasciare senza tutela colui il quale per un certo periodo di tempo aveva prestato la propria opera con funzioni specifiche al servizio di un ente, di un nosocomio, di un ospedale; e questa situazione le norme transitorie protrassero con disposizioni di particolarissimo favore. Vi basta considerare...

TOCCO VERDUCI PAOLA. Onorevole Presidente, ma così entriamo nel merito della discussione generale.

MARINESE. Presidente, debbo raccogliere l'interruzione dell'onorevole Tocco.

PRESIDENTE. Accenni al tema che si propone di svolgere a sostegno della richiesta di sospensiva; così apparirà la connessione tra quello che è andato fin qui esponendo e l'argomento sul quale ha chiesto di parlare. Fin qui ha fatto una bella esposizione della successione delle leggi, esposizione interessantissima; ma se intanto volesse premettere il tema...

MARINESE. Il tema è chiaro: necessità di una sospensiva. Quello che andavo esponendo quando l'onorevole Tocco mi ha interrotto, non rappresentava neppure una semplice deliberazione del disegno di legge, ma solo un richiamo ai precedenti legislativi, per mettere chi mi ascolta in condizione di rendersi me-

glio conto della questione che intendevo sollevare. Diciamo la verità, onorevole Tocco: non sempre si viene in Aula pienamente informati dell'argomento che è all'ordine del giorno. E' opportuno che tutti vengano messi in condizioni di impadronirsi dell'argomento, di seguirci e di intervenire.

TOCCO VERDUCI PAOLA. E' un argomento che da molti anni è posto all'attenzione dei deputati.

ROMANO GIUSEPPE. Da quattro anni.

MARINESE. In Commissione non in Aula.

TOCCO VERDUCI PAOLA. Appunto: da quattro anni. Sarebbe veramente doloroso, dopo quattro anni che si discute di questo argomento, se la sua affermazione rispondesse a verità, onorevole Marinese.

PRESIDENTE. Onorevole Marinese, tenga presente che il decreto legislativo 3 maggio 1948, numero 949, è stato distribuito in copia a tutti i deputati. Può, quindi, limitarsi a qualche accenno, dato che tutti i suoi colleghi sono in possesso del testo stampato.

MARINESE. Comunque, avevo già finito con i richiami, onorevole Presidente; ero sul punto di dire che la legge di ratifica fissava due termini: uno di 120 giorni dall'entrata in vigore della legge — e, perciò, fino a tutto il 23 maggio 1952 — per la indizione dei concorsi; e un secondo termine che scadrà il 22 di questo mese, per la applicabilità delle norme transitorie sull'esecuzione dei concorsi.

Che cosa avvenne? Avvenne che: 1°) con telegramma circolare del 29 dicembre 1951, numero 00458, diretto ai prefetti dell'Isola, il Governo regionale si arbitrò di sospendere i concorsi; 2°) in data 24 gennaio 1951 fu presentato un disegno di legge di iniziativa parlamentare volto, puramente e semplicemente, al recepimento della legge nazionale (sia detto per *incidens*: alla data di presentazione del disegno di legge di iniziativa parlamentare era già consolidata la giurisprudenza dell'Alta Corte, ricalcata da quella delle sezioni unite della Corte di Cassazione, per cui questi provvedimenti legislativi di puro e semplice recepimento non hanno alcun valore giuridico); 3°) in data 11 marzo 1952, in

II LEGISLATURA

CXX SEDUTA

18 NOVEMBRE 1952

vista della imminente scadenza del termine 23 marzo 1952 per la indizione dei concorsi, il Governo regionale presentava quello che avrebbe dovuto essere uno schema di decreto legislativo (dico avrebbe dovuto essere uno schema di decreto, perchè nella relazione è detto: « E' necessario innanzi tutto che il termine predetto venga riportato ad almeno 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto legislativo presidenziale ») che fu poi convertito in disegno di legge. I due disegni di legge sono venuti insieme alla Commissione in seno alla quale si è creato il pasticcio. (*Animati commenti*)

PRESIDENTE. Premesso questo, andiamo alla ragione della sospensiva.

MARINESE. Pur senza sfiorare la discussione del merito, non posso far a meno di rilevare che, dei quattro articoli, di cui il testo della Commissione è composto, il primo è pleonastico. Con esso, infatti, si stabilisce che il decreto legislativo 3 maggio 1948 è applicato nel territorio della Regione siciliana...

MARINO. Presidente della Commissione. Ma questo riguarda addirittura la discussione degli articoli!

MARINESE. No. E' uno sguardo panoramico alle norme che avete stilato, che mette in evidenza la necessità che il disegno di legge — il quale, dal punto di vista tecnico, è un aborto — torni alla Commissione. (*Commenti*)

TOCCO VERDUCI PAOLA. Senta prima la relazione e poi dia un giudizio.

PRESIDENTE. Mi permetto di ricordarle che, per avanzare una proposta di sospensiva, bisogna portare degli argomenti che non riguardino il merito del disegno di legge, il quale, appunto nel merito, può essere emendato dall'Assemblea. Una imperfezione o anche molte imperfezioni, in un disegno di legge, non possono far oggetto di una proposta di sospensiva, perchè il disegno di legge può essere sempre perfezionato con gli emendamenti. Se vi è una ragione diversa che consiglia di sospendere la discussione, la esponga.

MARINESE. Non si tratta di errori ai quali

si possa rimediare con emendamenti. La mia critica è di carattere tecnico al disegno di legge nel suo insieme che, tuttavia, non va respinto, ma rimandato in Commissione perchè sottoponga a più severa indagine la situazione sulla quale la legge dovrebbe operare. Tralasciamo pure la superfluità dell'articolo 1, le imperfezioni tecniche dell'articolo 2 e dell'articolo 3; tralasciamo il difetto di giustificazione, nel merito, delle norme dettate dall'articolo 2; ma l'articolo 3, che tutti voi avete letto, e in relazione al quale molti emendamenti sono stati presentati (mentre il Governo non ha evidentemente rinunciato al proprio testo) costituisce un vero e proprio gioco di bussolotti. (*Interruzioni*) Noi, che siamo chiamati a dettare una norma, non sappiamo, perchè la Commissione non ce lo ha detto, i motivi per i quali questa norma dovrebbe essere dettata.

MARINO. Presidente della Commissione. Lo diciamo nella relazione.

TOCCO VERDUCI PAOLA. Appunto! Legga la relazione. (*Commenti*)

MARINESE. La relazione, a questo proposito, tace: non chiarisce le ragioni per le quali, quando un posto di sovraintendente, direttore o vice direttore, coperto da 15 anni da una persona di 60 anni di età...

PRESIDENTE. In sostanza sono queste le ragioni per le quali Ella propone che il disegno di legge sia rinviato alla Commissione.

MARINESE. Bisogna rimandarlo alla Commissione perchè essa ci dia dati statistici, sulla base dei quali si possano valutare le conseguenze delle varie norme.

Ho qui una circolare dei medici ospedalieri, i quali propongono un loro emendamento. Essi affermano che questo emendamento porterebbe senz'altro a rendere vacante il 40 per cento dei posti, mentre il restante 60 per cento sarebbe occupato da coloro i quali sono attualmente in carica.

Chi di voi si sente in grado di avvalorare o di confutare tali affermazioni? Nessuno, perchè i dati ci mancano.

Altre proposte vengono fatte da tutti i settori: chi vorrebbe portare a dieci anni il periodo minimo di permanenza in carica, chi a

II LEGISLATURA

CXX SEDUTA

18 NOVEMBRE 1952

quindici e così via... Ma qui si fa un gioco di bussolotti. La giustificazione per l'accettazione di questa o quella proposta manca, perché manca una diligente indagine statistica che ci metta in grado di conoscere a quali conseguenze porti questa o quell'altra norma sottoposta al vostro esame.

PRESIDENTE. Abbiamo compreso qual'è il senso della sua proposta. Può concludere.

MARINO, Presidente della Commissione. Ma qui si sta discutendo sugli articoli.

MARINESE. Niente affatto. Facevo rilevare che la mancanza di dati, di elementi non ci consente di dare consapevolmente un giudizio.

PRESIDENTE. Concluda, onorevole Marinese. Ha altri motivi da aggiungere a sostegno della proposta di rinvio alla Commissione?

TOCCO VERDUCI PAOLA. In ogni caso, dopo la discussione generale, l'Assemblea può deliberare che non si passi alla discussione degli articoli. Si può votare contro il passaggio all'esame degli articoli.

MARINESE. Votare contro dopo la discussione generale significherebbe non fare la legge, mentre l'adozione della mia proposta, cioè il rinvio del disegno di legge alla Commissione, ci permetterebbe di assolvere e presto alla nostra funzione.

TOCCO VERDUCI PAOLA. Ma gli onorevoli deputati debbono anzitutto seguire la discussione generale.

MARINESE. Si può concedere che, da un punto di vista rigorosamente tecnico, le cose che fin qui ho detto attengano più ad una discussione generale che non ad una richiesta di sospensiva; ma la discussione generale, se le mie censure sono condivise dall'Assemblea, a che cosa conduce? Conduce all'espressione del voto contrario, con il risultato di non fare più la legge o comunque di dover aspettare un nuovo progetto di legge. Rinviare il progetto alla Commissione, invitare la Commissione a far quello che avrebbe dovuto fare, cioè acquisire tutti i dati necessari perché

un giudizio sia dato *cognita causa*, significherebbe, invece, rimanere nel solco della iniziativa già presa.

PRESIDENTE. Sulla proposta di sospensiva possono parlare due oratori a favore e due contro.

SALAMONE. Chiedo di parlare contro la sospensiva.

BENEVENTANO. Anch'io.

NAPOLI. Io chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Napoli a favore della proposta di sospensiva.

NAPOLI. Onorevoli colleghi, io sono della opinione che sia bene rinviare la discussione per dar modo, non alla Commissione che ha lavorato per molto tempo intorno a questo disegno di legge, ma a noi deputati, di riflettere più profondamente sul provvedimento in esame. Siamo stati presi un po' alla sprovvista, perchè credevamo che in questa tornata si trattasse solamente il bilancio, e sentiamo il bisogno di approfondire meglio il problema. Non riteniamo affatto che vi siano delle... pratiche abortive o dei giochi di bussolotti, come ha detto il collega che ha parlato prima.

Mi pare che ognuno di noi amerebbe potere studiare, non dico quanto i colleghi della Commissione, ma comunque in maniera approfondita il problema, perchè qualunque soluzione può avere dei riflessi che potrebbero lasciare turbata la nostra coscienza. La ragione per cui chiediamo la sospensiva è, dunque, questa sola: desideriamo approfondire il problema, dato anche che non siamo molto esperti nella materia.

Resta da accertare se questa sospensiva manda tutto all'aria o no.

TOCCO VERDUCI PAOLA. Sì, manda tutto all'aria.

NAPOLI. Se la questione sta in questi termini, non c'è bisogno di ricorrere al linguaggio « fiorito » del collega che mi ha preceduto. La questione si deve esaminare sulla scorta delle diverse leggi, che sono state am-

II LEGISLATURA

CXX SEDUTA

18 NOVEMBRE 1952

piamente citate. Se da questo esame risultasse che una sospensiva manderebbe tutto all'aria, sarei io il primo a votare contro la sospensiva stessa.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. E tu non ne sei convinto?

NAPOLI. Legge alla mano, non ne sono convinto. Anzi sono convinto del contrario. Se ve ne convincete anche voi, credo che veramente si potrebbe rinviare l'esame del disegno di legge, perché tutti abbiamo modo di meglio riflettere.

Ebbene, la legge 4 novembre 1951, numero 1188...

MARINESE. Devi tener conto di tutte le disposizioni legislative che si sono succedute sull'argomento.

PRESIDENTE. La legge base è quella del 1938.

NAPOLI. Ma a noi interessa l'ultima, quella del '51, che ratifica con modificazioni ed aggiunte il decreto legislativo 3 maggio 1948, numero 949. Mi riferisco appunto alla legge 4 novembre 1951, che all'articolo 1 ratifica il già detto decreto e ne sostituisce il primo articolo col seguente: « Per l'assunzione del « personale sanitario alle dipendenze degli « istituti di cura di cui all'articolo 1 del de- « creto 30 settembre 1938, numero 1631, vie- « ne provveduto, in deroga temporanea e par- « ziale alle disposizioni di legge o regolamen- « to generale o particolare attualmente in vi- « gore, relative alla materia dei concorsi ed « alle nomine, mediante le disposizioni del « presente decreto, la cui applicazione è limi- « tata ai concorsi da bandire entro l'anno dal- « la sua pubblicazione, nonché a quelli ban- « diti anteriormente a detta pubblicazione e « non espletati ».

Questo articolo non stabilisce che i concorsi debbano farsi entro l'anno, ma fissa i casi in cui le norme di natura eccezionale possono applicarsi. La differenza è sottile e mi pare che al riguardo sia sorto fra noi un malinteso dovuto anche al fatto che alcuni colleghi, indubbiamente espertissimi in altri settori, lo sono di meno per quanto riguarda la interpretazione delle leggi.

ADAMO DOMENICO. Voi avvocati vi servite di un linguaggio difficile.

NAPOLI. Io credo che questo testo dica non già che i concorsi si debbano bandire entro l'anno dalla applicazione della legge, ma che la regolamentazione disposta dalla legge si applica ai concorsi banditi prima o da bandire entro l'anno; in altri termini, per i concorsi da bandire dopo l'anno queste disposizioni non si applicano.

Se così è, resta da considerare un terzo aspetto del problema: sapere, cioè, se passato quest'anno, noi potremo regolamentare la materia in base ai poteri derivanti dall'articolo 17 dello Statuto.

TOCCO VERDUCI PAOLA. Non potremo.

NAPOLI. Io direi di sì. Purchè rimaniamo nei limiti della legislazione dello Stato noi possiamo farlo. La norma citata non stabilisce che, passato l'anno, si applica la legge del 1938; dice che queste disposizioni, queste agevolazioni o limitazioni, queste speciali regolamentazioni, in una parola, si applicano ai concorsi da bandire entro l'anno. Ecco perchè a me pare che questo termine di scadenza non debba preoccuparci.

Se così è, esaminiamo la possibilità di sospendere la discussione per quindici giorni. Se così non è, si consideri la mia proposta come non fatta.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare contro la proposta di sospensiva l'onorevole Salamone. Ne ha facoltà.

SALAMONE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto la parola per esprimere voto contrario alla sospensiva proposta dall'onorevole Marinese.

A me pare che la questione si debba riportare e limitare nell'ambito puramente e semplicemente giuridico, perchè, se non impostassimo così il problema, anche la proposta di sospensiva dell'onorevole Marinese avrebbe il valore di un tentativo di mandare sossopra tutto quanto è stato un lavoro e del Governo e della Commissione, nonché di un gruppo di deputati promotori di una loro proposta di legge.

A tale eventualità l'onorevole Napoli si è affacciato con maggiore prudenza, al punto

da raccomandare che, ove dovesse essere intaccato il diritto di legiferazione, che nella specie compete alla Regione, si dovrebbe tenere come non dato il suo appoggio alla proposta di sospensiva dell'onorevole Marinese.

Dicevo che si tratta di una questione puramente e semplicemente giuridica, perchè non c'è dubbio che la Regione si trovi dinanzi alla legge dello Stato 4 novembre 1951, numero 1188, che ratifica il decreto legislativo 3 maggio 1948, numero 949. Questa legge ha valore per tutto il territorio nazionale; ma, per la posizione particolare che caratterizza l'istituto autonomistico della Regione siciliana, ad essa è riconosciuta il diritto — ed io dico anche il dovere — di vedere se la legge nazionale possa essere applicata così com'è, integralmente, nel territorio della Regione siciliana, oppure se non convenga che, in parte o in tutto, sia modificata, cioè a dire integrata.

Di fronte alla legge nazionale sta una proposta di alcuni parlamentari che intendono recepirla integralmente ed integralmente applicarla; c'è, altresì, un disegno di legge governativo e c'è infine un testo elaborato dalla Commissione.

Queste tre proposte, illustrate peraltro con relazioni, vengono all'Assemblea regionale. Epperò, per la diligenza, che sappiamo essere precipuo scrupolo di tutti i deputati di ogni settore, tutti conosciamo le relazioni, la proposta, il disegno di legge ed il testo elaborato dalla Commissione. Il punto sta in questo (e non lo può fare altro organo meglio che l'Assemblea): vedere, cioè, qui in Assemblea, noi tutti di tutti i settori, se la legge nazionale possa avere ingresso e applicazione integrale nella nostra Regione, oppure se non convenga modificarla in tutto o in parte. E' certo, in ogni caso, che la Regione siciliana ha l'obbligo di fare in modo che le disposizioni di legge, che sul suo territorio debbono applicarsi, rispondano agli interessi della Sicilia.

Nella specie in esame, ci sono interessi sanitari della Regione che l'Assemblea deve valutare, e ciò può fare con cognizione di causa. Io non entro nel merito della questione, perchè evidentemente uscirei fuori dal seminato, ma credo di avere detto il perchè non si possa non essere contrari alla proposta di sospensiva.

MARINESE. Chiedo di parlare per fatto

personale. (*Interruzioni*) Se il signor Presidente me lo consente, esporrò i motivi per i quali ho chiesto di parlare per fatto personale.

SALAMONE. Io non creo mai dei fatti personali.

PRESIDENTE. Siamo nelle alte sfere del diritto, onorevole Marinese. Lasciamo stare i fatti personali.

MARINESE. Il fatto personale è stato creato nelle sfere del diritto. Se me lo consente, le chiarisco, come del resto è mio dovere per regolamento, in che consiste il fatto personale. Dopo di che Vostra signoria deciderà.

PRESIDENTE. Non crede di poterne parlare dopo l'onorevole Beneventano? Può darsi che la questione si chiarisca in modo che si elimini il fatto personale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Beneventano, iscritto a parlare contro la proposta di sospensiva.

BENEVENTANO. Io non sarei contrario ad accogliere la sospensiva, anche perchè il rinvio del disegno di legge alla Commissione potrebbe portare la Commissione stessa a riesaminare il lavoro che ha fatto, lavoro pregevole, ma certo non impeccabile. Quello che mi rende, però, dubioso, anzi mi rende nettamente contrario all'accoglimento della sospensiva è un telegramma dell'Alto Commissario per la sanità a tutti i Prefetti dell'Isola, che è concepito proprio in questi termini: « Ventitré novembre prossimo cessa validità legge 4 novembre 1951 numero 1188 concernente... ».

MARINESE. Ma questo telegramma può preoccupare il Prefetto non un'Assemblea legislativa.

BENEVENTANO. Mi lasci parlare. Quando lei ha proposto la sospensiva nessuno l'ha interrotto. « ...concernente norme transitorie concorsi sanitari ospedalieri Punto At senti articolo 14 detta legge pregasi invitare amministrazioni ospedaliere bandire entro termine predetto concorso per posti vacanti e per posti in atto ricoperti da incaricati. Alto Commissario Migliore ». Mi pare che in questo telegramma ci sia già l'interpretazione dei termini, entro cui ha

validità la legge. Pertanto, se noi rinviamo alla Commissione il disegno di legge, restando fermo il telegramma che il Governo regionale ha inviato ai Prefetti nel dicembre dello scorso anno, corriamo il rischio di mettere le amministrazioni ospedaliere nella impossibilità di indire i concorsi in base ad una precisa norma di legge; sostanzialmente, quindi, verremmo a procastinare, a far perdurare il senso di disagio e di disordine, lo stato di incertezza che c'è nei nostri ospedali. Per questi motivi io sono contrario alla sospensiva e chiedo che venga discussa oggi il disegno di legge di cui ci occupiamo.

MONTALBANO. Signor Presidente, io vorrei proporre, se Vostra signoria lo consente e se l'Assemblea è d'accordo, una breve sospensione della seduta.

PRESIDENTE. Per quale motivo.

MONTALBANO. E' stato affermato che, se venisse approvata la sospensiva, ne potrebbero derivare delle conseguenze molto gravi. Ho l'impressione che molti di noi, come me, non conoscano quali possano essere queste conseguenze. Perciò, propongo una breve sospensione, in modo da rendere possibile uno scambio di idee e di informazioni sull'argomento.

PRESIDENTE. Intanto possiamo sentire il Presidente della Commissione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marino.

MARINO, Presidente della Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ringrazio l'onorevole Marinese dell'elogio generico che ha tributato alla Commissione; ne siamo molto lusingati. Non posso naturalmente ringraziarlo (e ne converrà l'amico Marinese), per talune parole che ha usato, come: « pasticcio di pessima fattura », etc..

MARINESE. No, no Marino, al riguardo debbo chiarire...

TOCCO VERDUCI PAOLA. E' molto grave quello che lei ha detto, onorevole Marinese.

MARINESE. Non monti sul cavallo di Orlando!

PRESIDENTE. Non si occupi della pasticceria, onorevole Marino, vada alla sostanza.

MARINO, Presidente della Commissione. Ma la « pasticceria » qui investe un problema di sostanza. Quando l'onorevole Marinese ha parlato di « aborto », restavamo comunque, in termini sanitari. Ma evidentemente credo che la foga polemica del suo assunto lo abbia un po' trascinato e che il linguaggio abbia tradito il pensiero. Noi della Commissione condividiamo le preoccupazioni esposte dall'onorevole Napoli, che manifestava l'opportunità di un maggiore approfondimento della materia; ma d'altra parte, condividiamo ancor più la preoccupazione, e dell'Assemblea e delle categorie interessate, di risolvere questo problema che è sul tappeto da cinque anni e che è diventato scottante per gli interessi importanti su cui incide.

Affronterò anzitutto, brevemente, la questione di diritto: abbiamo una legge nazionale, quella del 1938 che ha regolato la materia attinente al personale sanitario ospedaliero, stabilendo una norma di carattere generale, e, diciamo pure, inderogabile, cioè a dire: i posti si occupano per concorso, senza eccezione di sorta e senza disposizioni di favore per nessuno. C'è stata poi la guerra ed è venuto il decreto legislativo del 1948, seguito dalla legge 4 novembre 1951, che, in deroga al principio stabilito dalla legge generale, ammette delle norme di favore e di rispetto per gli ospedalieri.

L'articolo 1 della legge del 4 novembre 1951 stabilisce che, scaduto l'anno della sua entrata in vigore, e precisamente al 23 novembre 1952, non avranno più vigore e validità queste disposizioni transitorie di favore. Passato questo termine, è vero, la Regione può sempre legiferare sulla materia in base all'articolo 17 dello Statuto; ma, appunto per il disposto di detto articolo può farlo nell'ambito della legislazione dello Stato, la quale è precisamente la legge nazionale del 1938, che non prevede nessuna eccezione, nessun rispetto, nessun favore.

Al punto in cui siamo, ritengo necessario di oppormi, a nome della Commissione, alla proposta di sospensiva della discussione di questo disegno di legge, che mi sembra, per altro, scusate il termine, arcimastro per la discussione e per l'approvazione.

II LEGISLATURA

CXX SEDUTA

18 NOVEMBRE 1952

PRESIDENTE. Dunque, la Commissione ritiene che un rinvio sia pregiudizievole...

MARINO, Presidente della Commissione. Naturalmente.

RECUPERO, relatore. Pregiudizievolissimo, anche perché la legge del '51 ha pieno vigore.

MARINO, Presidente della Commissione. C'è una richiesta per una breve sospensione della seduta.

SALAMONE. Continuiamo a lavorare.

MARINESE. Ho chiesto di parlare. Ho il diritto di interloquire e desidero trattare la questione che è stata sollevata circa il pregiudizio che deriverebbe dalla sospensiva.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per fatto personale. Ne ha facoltà. La prego di attenersi all'argomento.

MARINESE. Onorevole Presidente, mi rammarica profondamente l'interpretazione che ha dato alle mie parole Edoardo Marino che, prima di essere mio collega in Aula, è un vecchio camerata della cui amicizia pluridecennale mi onoro.

Ciò non toglie, però, che quel vostro disegno di legge, colleghi della Commissione, sia e rimanga un pasticcio, senza che da queste parole si possano desumere apprezzamenti di natura morale. Il mio giudizio era ed è un giudizio tecnico; e, da questo punto di vista dico e ripeto che il disegno di legge è una cosa molto, ma molto, mal fatta.

TOCCO VERDUCI PAOLA. L'Assemblea ha tutte le possibilità per trasformare il pasticcio in un monumento legislativo. L'Assemblea è qui per questo. Noi crediamo di aver compiuto il nostro dovere.

MARINESE. Bene, avrò l'orgoglio di aver messo l'Assemblea sulla buona strada per trasformare questo pasticcio in un monumento legislativo, secondo le affermazioni e le aspirazioni dell'onorevole Tocco.

PRESIDENTE. Onorevole Marinese, si attenga all'argomento.

MARINESE. Ma, onorevole Presidente, quando il mio illustre contraddittore, onorevole Salamone, dice che la mia proposta di sospensiva manda tutto a gambe per aria, io debbo insorgere, perché l'errore gravissimo, nel quale egli incorre e nel quale vorrebbe trascinare tutta l'Assemblea, travisa il mio pensiero.

MONTALBANO. Pregherei l'onorevole Marinese di rinunciare alla sospensiva, salvo a riproporla in un momento successivo.

MARINESE. Per ripresentarla occorrerebbero le firme di altri deputati e siccome sono solo, orgogliosamente solo, a sostenere la mia tesi, a questa situazione di privilegio non intendo rinunciare.

MONTALBANO. In una seconda fase potremmo essere d'accordo.

MARINESE. Per ora sviluppo la questione; poi, semmai, potremmo intenderci.

Stavo per dire, onorevole Presidente, che, quando l'onorevole Napoli mi chiese in prestito il mio libriccolo ed iniziò il suo discorso prendendo le mosse dalla mia tesi circa la nessuna influenza della sospensiva sulle sorti della nostra potestà legislativa, io ne fui felice, perché mi era sembrato che la tesi modesta dell'ultimo dei novanta avesse trovato la difesa del migliore dei centottanta (egli è alla seconda legislatura, io alla prima ed ultima).

Se non che, l'amico Napoli, ad un certo momento, si è distratto ed ha perduto di vista la tesi. (*Interruzioni*) Colleghi, ascoltatevi, ve ne prego, senza inutili interruzioni. Non posso reggere a lungo alla tribuna e restringo quel che ho da dirvi in termini molto concisi.

Duplice è l'aspetto sotto il quale viene in discussione il pericolo che l'accoglimento della sospensiva impedisca all'Assemblea di legiferare in questa materia: sotto il profilo della legge speciale, i cui termini scadrebbero il 22 novembre, e sotto il profilo della potestà legislativa dell'Assemblea nella materia. Ed è evidente che, nel concorso di questi due profili, debba darsi la prevalenza al secondo. Dico di più: si sarebbe dovuto porlo alla Commissione questo secondo quesito, sia pure sotto altri aspetti; si sarebbe dovuto, cioè,

II LEGISLATURA

CXX SEDUTA

18 NOVEMBRE 1952

domandare alla Commissione, se questa è materia nella quale noi si possa legittimamente legiferare.

E debbo dirvi che a leggere le due relazioni — sia quella della Commissione, che quella del Governo — sembrerebbero molto perplessi gli autori dei due elaborati. Sentite che cosa scrive il Governo: « Le disposizioni « della legge predetta, che deroga in maniera « parziale e temporanea alle disposizioni vi- « genti in materia di concorsi ospedalieri, ri- « spondono, in linea di massima, alle esigenze « che nel settore dell'assistenza ospedaliera « esistono anche nella Regione. »

Questo si è lasciato sfuggire il Governo, onorevole Presidente; e di rincalzo la Commissione ha scritto che « la Regione siciliana « autonoma, che ha il vanto di aver visto per « intero il problema ospedaliero e averlo af- « frontato con lo strumento adatto (legge sulle unità circoscrizionali ospedaliere), non « cercherebbe certamente di arretrare su po- « sizioni contrastanti con questo suo felice in- « tuito, quando si tratti di risolvere la que- « stione dei concorsi ospedalieri che ha in- « negabile aspetto unitario nazionale ». »

In questi due passi delle relazioni, onorevole Presidente, c'è quanto basta per dubitare e fortemente della potestà legislativa della Regione in questa materia, potestà legislativa che trova la sua giustificazione nell'articolo 17, non nell'articolo 14.

PRESIDENTE. Il 17 parla di igiene e sanità pubblica.

MARINO, Presidente della Commissione. L'articolo 17 pone particolari condizioni, onorevole Presidente.

BENEVENTANO. Ma l'onorevole Marinese non sta parlando sul fatto personale!

PRESIDENTE. Onorevole Marinese, Ella ha già rinunziato alla pregiudiziale? Sta parlando del merito.

MARINESE. No; dico che la pregiudiziale viene all'esame sotto un duplice profilo. Siccome mi si è detto: « sorge il dubbio se, spirato il periodo dell'applicazione della legge 4 novembre 1951, l'Assemblea abbia ancora potestà legislativa sulla materia », io debbo dimostrare che questa potestà legislativa so-

pravvive al termine di efficacia posto alla legge del 4 novembre '51.

PRESIDENTE. Ma lei, viceversa, fa nascerre un altro dubbio.

MARINESE. Onorevole Presidente, quando si pone un problema bisogna esaminarlo sotto tutti gli aspetti. Non possiamo metterci il paraocchi per non vedere.

PRESIDENTE. Ma il suo intervento avrebbe dovuto svolgersi in sede di discussione generale.

MARINESE. Queste interruzioni me le fate quando ho già esaurito l'argomento, contro il quale insorgete.

Ho detto, signor Presidente, che, tanto la Commissione, che era orientata in quel senso ed aveva scritto quel periodo che vi ho detto, quanto il Governo, che era orientato nello stesso senso, avrebbero dovuto porsi il quesito se, nella specie, veniva legittimamente esercitata la potestà legislativa, che trae il suo fondamento dall'articolo 17 dello Statuto, il quale condiziona — com'è noto — l'esercizio di detta potestà al rispetto dei « limiti dei principi ed interessi generali cui si conforma la legislazione dello Stato » — e questo è il primo punto — « al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione. »

Nè il Governo, nè la Commissione mi hanno detto quali sono questi interessi particolari, nè quali sono i fini propri della Regione che giustificano l'esercizio della potestà legislativa nella materia che forma oggetto di questo disegno di legge.

RECUPERO, relatore. Lo diremo in sede di relazione.

MARINESE. Volete forse giustificarlo soltanto con il fatto che in Sicilia da trent'anni non si fanno concorsi? Ma badate che questa motivazione potrebbe capovolgersi; si potrebbe dire che da trent'anni c'è gente la quale attende che si rendano liberi quei posti che sono stati temporaneamente occupati con criteri, che possono essere di favore e soggettivi. In ogni modo, onorevole Presidente, questo argomento l'avevamo accantonato; lo hanno richiamato in vita con una interruzione.

II LEGISLATURA

CXX SEDUTA

18 NOVEMBRE 1952

Speriamo che non ne facciano altre e mi lascino dire. Dunque, torniamo, onorevole Presidente, un momento alla legge del 4 novembre 1951. Due termini con essa furono posti. (*Interruzioni - Animati commenti*)

Io rinunzio alla parola, se continuate ad interrompermi. Ho fatto per trent'anni l'avvocato, onorevole Presidente, ed ho esercitato la mia professione facendo valere il mio diritto all'attenzione dell'uditore; questo diritto non deve essere menomato in questa sede, nella quale ascoltare è più un dovere dell'uditore che un diritto di colui che parla. (*Commenti*)

PRESIDENTE. Continui, onorevole Marinese, ma procuri di essere breve.

FASINO. Ma siamo forse in sede di discussione generale?

TOCCO VERDUCI PAOLA. Sta parlando per fatto personale.

FASINO. L'Assemblea deve ascoltare finchè si discute secondo il regolamento.

MARINESE. Fino a quando il Presidente non avrà esercitato il diritto di togliermi la parola, darò alla discussione lo svolgimento che secondo la mia sensibilità, secondo la mia modesta preparazione, il tema richiede.

FASINO. Appunto, il tema. E finchè resta in tema... (*Commenti*)

PRESIDENTE. Onorevole Fasino, la prego, lasci che sia il Presidente a regolare la discussione.

MARINESE. Il tema che io ho accettato perchè mi è stato imposto — ma che non è quello da me originariamente proposto — è il seguente: se, decorso il 22 novembre 1951, cessino i poteri dell'Assemblea, per ciò che riguarda la legiferazione in questa materia. Tale quesito, fino a questo momento, non è stato neppure deliberato dall'Assemblea e noi ci avviamo ad una votazione con leggerezza degna di diversa qualifica.

PRESIDENTE. Onorevole Marinese, dato che siamo in tema di incidente preliminare, la prego di essere conciso. Accenni soltanto agli argomenti, anche perchè i colleghi hanno sufficiente intelligenza e coscienza per com-

prendere immediatamente.

MARINESE. La concisione, onorevole Presidente, la pacatezza del tono, sono per me esigenza di vita.

PRESIDENTE. Chiarisca le ragioni per le quali la sospensiva non porterebbe nocumento.

TOCCO VERDUCI PAOLA. L'onorevole Marinese parla per fatto personale o sulla sospensiva?

MARINO, Presidente della Commissione. Sulla proposta di sospensiva l'onorevole Marinese ha già parlato. Non può parlare due volte sullo stesso argomento: (*Commenti - Richiami del Presidente*)

MARINESE. Continuando in questo modo, il 22 novembre noi discuteremo ancora. La tua interruzione, caro Marino, postula una risposta, sulla base del regolamento. Mi si è addebitato di avere fatto una proposta, dal cui accoglimento deriverebbe, praticamente, la rinuncia, da parte dell'Assemblea regionale, all'esercizio della potestà legislativa in questa materia. A norma del regolamento, che tutti voi meglio di me conoscete, in questa proposizione si concreta un fatto personale.

BENEVENTANO. Allora sono tutti fatti personali.

MARINESE. Leggete il regolamento; e voi, onorevole Beneventano, che lo signoreggiate, rinfrescando le idee, da esso ricaverete che io ho il diritto di dimostrare che le conseguenze che dalla mia proposta derivano non sono assolutamente quelle che voi mostrate di temere. Se non mi aveste interrotto, avrei già finito da lungo tempo; se, invece, continuate ad interrompermi, io resisterò sino a quando avrò fiato nei polmoni. (*Interruzioni - Richiami del Presidente*)

TOCCO VERDUCI PAOLA. Fino a quando lo vorrà il Presidente.

MARINESE. Vi dicevo che la legge del 4 novembre 1951 fissò due termini ed al riguardo debbo rettificare quanto diceva poco fa il collega Napoli.

NAPOLI. Per carità non mi chiamare in causa!

MARINESE. Se credi di essere chiamato in causa puoi chiedere di parlare anche tu per fatto personale.

Dicevo che fu fissato un termine di 120 giorni dalla entrata in vigore della legge del 4 novembre 1951, entro il quale tutte le amministrazioni avrebbero dovuto bandire il concorso. Però, questo termine non giuoca, perchè il Governo regionale emanò una circolare telegrafica, con cui invitò i Prefetti a sospendere i concorsi; e questo termine, peraltro, è stato abbondantemente superato, di modo che, ormai, di concorsi a termine della legge 4 novembre 1951 non è più a parlare. L'altro termine, fissato dall'articolo 1 di detta legge, limitava, nel tempo, l'applicabilità delle norme (transitorie) di favore verso gli incaricati, stabilendo che il decreto legislativo 3 maggio 1948, si applica « ai concorsi da bandire entro l'anno dalla sua pubblicazione », cioè ai concorsi da bandire entro il 22 novembre 1952. Ma questo termine si può considerare già scaduto.

Chi di voi si sente di sostenere che c'è ancora la possibilità di bandire concorsi entro il 22 novembre 1952?

Siamo al 18 novembre, la legge non è stata ancora deliberata. Quando l'avremo « fatta », dovrà essere trasmessa (entro tre giorni) al Commissario dello Stato. Ammettiamo che alla conclusione si arrivi stasera, ammettiamo signor Presidente, che la vostra diligenza, e soprattutto quella dei vostri collaboratori, tutti superiori a qualsiasi elogio (sono felice di cogliere questa occasione per dirlo), possano far sì che stasera stessa arrivi al Commissario dello Stato la legge; ma, tutto ciò ammesso, nessuno potrebbe privare il Commissario dello Stato del termine che lo Statuto gli ha assegnato.

Egli ha diritto a cinque giorni per far conoscere se intende o meno impugnare la legge e, solo trascorso tale termine, questa potrà essere pubblicata.

Quando la nostra legge potrà entrare in vigore, il 22 novembre sarà già dietro le nostre spalle e l'applicabilità della legge nazionale 4 novembre 1951 sarà, pur da pochi giorni, cessata.

Riassumendo, mi pare evidente che, dal punto di vista dei limiti temporali che il legislatore pose alla legge 4 novembre 1951, lo intervento della Regione — se si ritiene che

sussistono in detta legge condizioni che legittimino l'esercizio della potestà legislativa ex articolo 17 — non debba più indirizzarsi verso la modifica di una legge nazionale che, di fatto, si può considerare non più operante, bensì verso una regolamentazione *ex novo* della materia in sede regionale.

In altri termini, non si farà più in tempo a far entrare in vigore la legge regionale prima del 22 novembre 1952, sia che si legiferi immediatamente, sia che si rinvii il disegno di legge alla Commissione. E, se così è, val meglio adottare il rimedio di tornare in Commissione per avere tutti gli elementi che ci mettano in grado di legiferare *cognita causa*.

Non credo che si possa ovviare con alcun accorgimento alla fatale scadenza del termine fissato dal legislatore nazionale.

PRESIDENTE. Si può rimediare con un emendamento che preveda una proroga. Se mi avesse consentito di leggere gli emendamenti, avrebbe appreso che ce n'è uno dello onorevole Beneventano, che viene incontro a questa bisogna con un articolo 2 bis, che prevede la proroga fino al 30 giugno 1953.

MARINESE. Ma, in punto di diritto, debbo obiettare, illustre Presidente, che questo articolo 2 bis non è utile e neppure necessario perchè la nostra potestà legislativa, se una esigenza ne postula l'esercizio, sopravvive intatta allo spirare del termine fissato della legge 4 novembre 1951. Se c'è, rimane, se non c'è, se non l'avevamo prima, non l'avremo dopo. Di limiti temporali lo Statuto della Regione siciliana non ha fissato che quello dettato dall'articolo 15 in tema di circoscrizioni amministrative. In ogni altra materia è solo questione di determinare l'oggetto dell'intervento legislativo dell'Assemblea; ma non questione di tempo.

Io ho proposto la sospensiva, vi ho insistito e vi insisto, perchè, discutendo il disegno di legge oggi, finiremmo col dare il nostro voto ad occhi chiusi; voteremmo in un senso o nell'altro perchè ci è « simpatico » il numero 60 più del numero 55 o numero 33; ma non perchè ciascuno di noi abbia la doverosa consapevolezza delle conseguenze che potrebbero derivare dall'approvare la norma in una formulazione piuttosto che in un'altra.

Se lo consigliassero esigenze particolari della Regione — delle quali aspetto ancora

la dimostrazione ed alle quali potrei eventualmente aderire — noi, in qualsiasi momento, potremmo — *re melius per pensa* — esercitare la nostra potestà legislativa, che dalla costituzione ci è attribuita nel quadro generale dell'ordinamento giuridico dello Stato e non in rapporto ad una determinata legge.

Siete in errore nel sostenere che, se scade il termine previsto dalla legge del '51, non rimane che la legge del 1938. L'articolo 17 dello Statuto condiziona l'esercizio della potestà legislativa ai lineamenti generali della legislazione nazionale, non ad una determinata legge. E nella specie saremmo nei limiti dei lineamenti generali, perché ci agganceremmo ad una legge che lo Stato aveva promulgato con un contenuto pressocchè identico a quella che noi andremmo ad emettere.

Per amore dell'arte, ripeto che, in punto di diritto, non è assolutamente necessario né utile l'emendamento Beneventano, perchè la nostra potestà legislativa, se c'era, ci sarà anche dopo il 22 novembre. Ma, nella sede opportuna, dirò, se mi darete ancora la parola, che, semmai, la legge dovrebbe limitarsi, onorevole Presidente, a quello che oggi è l'emendamento Beneventano, cioè proroga dei termini al 30 giugno 1953. Dopo di che si potrebbe rimettere l'attuale progetto di legge alla Commissione, perchè questa elabori un nuovo testo idoneo che noi potremo approvare dopo aver conosciuto tutti i dati statistici necessari, in modo da realizzare una legge veramente degna di questo nome.

Senza una chiara e documentata conoscenza della situazione, sulla quale si interviene legislativamente non si può legiferare, ma si possono soltanto allineare dei numeri o tutt'al più fare un piacere ad un amico o ad un altro. Io escludo che una Commissione come quella presieduta dall'onorevole Marino e composta da tutti voi, egregi colleghi, abbia potuto intendere così la propria funzione. Ma il fatto è che questi numeri ingiustificati, dei quali non mi date conto, non tranquillizzano la mia coscienza.

Voi parlate di 50 anni, altri di 60, altri di 45. C'è chi parla di otto anni di permanenza nella carica e chi di dieci anni di interimato. Perchè questo gioco di numeri? Dateci dati statistici e, se ragioni ci sono per le quali vi siete orientati verso questi numeri, spiegateli. Su questo punto le relazioni tacciono e

noi, onorevole Presidente, abbiamo il diritto ed il dovere di esercitare la nostra potestà legislativa con piena consapevolezza di quello che facciamo e soprattutto di quello che vogliamo. Insisto perciò nella proposta di sospensiva.

RECUPERO, relatore. Chiedo di parlare. Sono il relatore e ho il diritto di interloquire.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Dovrebbe ora parlare il governo.

PRESIDENTE. Siamo in sede di proposta di sospensiva, hanno parlato due oratori a favore e due contro, ha parlato il Presidente della Commissione. Ha facoltà di parlare per il Governo l'onorevole La Loggia.

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la richiesta di sospensiva proposta dall'onorevole Marinese involve, in effetti, due questioni: la prima, che è stata posta dopo, ma in definitiva ha la precedenza dal punto di vista logico, sarebbe relativa alla competenza dell'Assemblea regionale a legiferare sulla materia, che forma oggetto del disegno di legge in esame.

Ora, io credo che sulla nostra competenza a legiferare su questa materia non esistano dubbi. Potrebbe semmai esaminarsi — ma io non voglio soffermarmi su questi problemi strettamente giuridici — se la nostra competenza nasca dall'articolo 17 o dall'articolo 14 dello Statuto, cioè se vada compresa nel regime ed ordinamento degli enti locali (tra cui le amministrazioni ospedaliere sono da annoverare), oppure debba inquadrarsi nella voce « igiene e sanità » di cui all'articolo 17.

Ma, dicevo, non voglio infastidire l'Assemblea con un esame strettamente giuridico della questione. Ci basti concludere che o per l'una o per l'altra disposizione statutaria noi certamente abbiamo il diritto di legiferare. E dobbiamo anche aggiungere, che, se questo diritto fosse da legarsi soltanto all'articolo 17 dello Statuto, e dovesse perciò la nostra legislazione ispirarsi ai principî e agli interessi generali della legislazione dello Stato e rispondere ad esigenze particolari della Regione, queste esigenze particolari, onorevole Marinese, ci sarebbero certamente,

come è stato già accennato da qualcuno e credo anche da lei stesso. Vi è infatti in Sicilia una situazione particolarissima: i concorsi sanitari non si sono svolti né con frequenza, né con regolarità, anzi per molti anni non se ne sono svolti affatto.

Ciò basterebbe a dare la giustificazione della esigenza di una legge particolare, rispetto alla quale esigenza — vorrei soltanto richiamare la sua attenzione su questo punto, onorevole Marinese, — non è consentito un sindacato di costituzionalità.

L'Alta Corte questo ha riconosciuto a proposito di una legge che riguardava agevolazioni fiscali alle cooperative edilizie, affermando che, sulla valutazione discrezionale da parte dell'Assemblea regionale che esista un motivo particolare per legiferare, il sindacato di costituzionalità non può estendersi.

Occorre affermare la necessità di legiferare per una particolare esigenza della Regione; ma questa affermazione, una volta fatta, impedisce una valutazione di merito sui motivi che hanno indotto l'Assemblea a ritenerne opportuno (per rispondere a particolari esigenze della Regione) di legiferare su una determinata materia.

Non avrei, quindi, dubbi al riguardo: il problema non si pone nel senso di valutare, se, non legiferando oggi, questo ci precluderebbe la legiferazione successiva.

Il problema è un altro e si pone in termini di valutazione giuridica e, se me lo consentite, anche di valutazione politica. Il diritto è sempre pervaso da questioni opinabili, relativamente alle quali a volte può esservi la prevalenza di un'opinione e a volte la prevalenza di un'altra. Possiamo essere sicuri che la Corte costituzionale, eventualmente chiamata a giudicare in materia, accoglierà la tesi che la nostra legislazione si fondi sull'articolo 14 piuttosto che sull'articolo 17? Possiamo esser certi che, nel valutare il rispetto dei principî e degli interessi generali della legislazione nazionale, l'Alta Corte non possa avventurarsi sullo stesso terreno su cui si è avventurata in materia finanziaria — ed io ho avuto, con tutta la deferenza per questa Alta magistratura, occasione di dissentire più volte — quando ha affermato che il rispetto al principio generale potesse non ravisarsi per il semplice fatto che la Regione avesse aumentata la durata di una esenzione

fiscale prevista nella legislazione statale per un periodo minore?

Non so se, nella valutazione dei principî generali in materia, si possa arrivare al punto da affermare che le deroghe non possono andare oltre quella temporanea e transeunte già stabilita da quella legge che adesso dovremmo recepire. Come possiamo prevedere quale sarà la giurisprudenza in questo campo, quando si tratta di questioni opinabili e che possono dividere giuristi di sommo valore?

Allora il problema si pone in termini politici ed è questo: c'è una legge nazionale che ha posto determinate condizioni, in deroga ad un ordinamento normale, perchè si possano espletare i concorsi sanitari (sono disposizioni di eccezione e, possiamo dire, disposizioni di favore in vista di particolari situazioni determinate da cause varie non esclusa la congiuntura bellica); vi sono, quindi, in Sicilia dei medici che hanno acquistato il diritto di partecipare a concorsi banditi secondo tale legge; vi sono amministrazioni ospedaliere che in atto hanno acquistato il diritto a bandire tali concorsi, se la Regione diversamente non disponga. Ora, quando noi dobbiamo manifestare se vogliamo o no diversamente disporre? Possiamo lasciare questa situazione di incertezza? Lo dico dal punto di vista politico, non più da un punto di vista giuridico.

Se noi decidiamo oggi, si saprà oggi che abbiamo deciso diversamente e che non si applicherà quella legge perchè la Regione, nella sua sovranità legislativa, nei limiti che le sono consentiti dall'ordinamento costituzionale, ha manifestato un diverso avviso. Non importa se questo suo avviso potrà determinare che i decreti di bando di concorso abbiano luogo fra dieci giorni o fra un mese; questo non ha importanza, purchè ci sia questa manifestazione di volontà, che costituisca almeno il primo atto di un processo di formazione della legge. E' vero che la pubblicazione della legge potrebbe essere ritardata da una impugnativa del Commissario dello Stato, ma non è men vero, però, che se noi oggi manifestassimo la nostra volontà legislativa in un senso o nell'altro, avremmo impedito che rimangano nell'incertezza un gran numero di cittadini e di amministrazioni della Sicilia.

Noi possiamo decidere che debba applicarsi la legge nazionale o no, ma lo dobbiamo dire perché, come voi sapete, l'Alta Corte ha affermato che sia nelle materie previste dall'articolo 14 — e noi dissentiamo da questa giurisprudenza, vivacemente dissentiamo — sia anche per quelle previste dall'articolo 16 e dall'articolo 17 — ed anche da questa interpretazione noi dissentiamo — le leggi nazionali si applicano in Sicilia a meno che l'Assemblea non stabilisca diversamente.

Noi, ripeto, non condividiamo questa tesi, ma dato che questa è la giurisprudenza della Alta Corte, in che modo potremmo, come potere esecutivo, non applicare la legge nazionale, se non interviene una manifestazione di volontà dell'Assemblea? Chi ci autorizzerebbe ad impedire che quella legge sia rispettata?

MARINESE. Chi vi autorizzò a diramare quel telegramma?

LA LOGGIA, Vice Presidente della Regione ed Assessore alle finanze. Il fatto che ancora non eravamo pressati da un termine come oggi; allora non vi era pericolo di decadenza e si poteva attendere che l'Assemblea, di fronte ad una proposta governativa, decidesse il suo atteggiamento. Ma oggi un atteggiamento è da prendere in un senso o nell'altro, perché altrimenti nessuno di noi potrebbe impedire che in Sicilia si svolgano i concorsi. Ed i concorsi finirebbero con lo svolgersi, perché ciascun interessato, di fronte all'atteggiamento negativo delle amministrazioni ospedaliere, avrebbe il diritto di adire la magistratura competente e di ottenere una declaratoria di illegittimità del relativo comportamento.

Ecco perchè nasce la necessità che noi subito manifestiamo il nostro avviso su questo grave problema; ed è una necessità la quale non discende dal fatto che, non legiferando, si comprometterebbero diritti costituzionali imprescrittibili e inalienabili e non modificabili né da discorsi né dai nostri voti, ma nasce dal fatto che c'è l'esigenza politica di non lasciare nell'incertezza tanti interessati (non solo medici, ma anche amministrazioni ospedaliere) che dobbiamo invece porre nella condizione di comportarsi in conformità della legge. (Applausi dal centro)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla proposta di sospensiva.

MONTALBANO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. Il mio gruppo voterà in questa fase contro la sospensiva. Però, brevemente, dato che è stato sollevato un problema di competenza, di potestà esclusiva o meno, debbo far conoscere qual è il nostro pensiero. Noi riteniamo che in questa materia l'Assemblea regionale siciliana abbia potestà in base all'articolo 17 dello Statuto, cioè a dire competenza non esclusiva; non si pone, quindi, la questione della competenza in base all'articolo 14 dello Statuto. Su quest'ultimo argomento dobbiamo, però, fare un preciso rilievo: vero è che l'Alta Corte ha stabilito che le leggi dello Stato, anche in materia di potestà legislativa esclusiva di cui all'articolo 14, entrino subito in attuazione nella Regione siciliana, ma noi, pur facendo atto di ossequio alle decisioni dell'Alta Corte, non possiamo non dissentire. E ci auguriamo che questa giurisprudenza dell'Alta Corte possa essere modificata, nel senso che, nelle materie di competenza esclusiva della Regione siciliana, possa e debba legiferare soltanto la Assemblea regionale siciliana.

Per concludere, riteniamo che, se dovesse essere approvata la sospensiva, entrerebbe in attuazione le leggi nazionali e non che la questione sarebbe lasciata in sospeso.

Chiarito questo punto, noi dichiariamo di votare contro la sospensiva.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio alla Commissione del disegno di legge.

(Non è approvata)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti al testo elaborato dalla Commissione:

— dagli onorevoli Marino, Tocco, Cimino, Cuttitta e Recupero per la Commissione:

— sostituire nel primo comma dell'articolo 3 alle parole: «e alto disimpegno professionale» le altre: «o alto disimpegno professionale»;

— sopprimere nel primo comma dell'articolo 3

II LEGISLATURA

CXX SEDUTA

18 NOVEMBRE 1952

le parole: « acquistando chiara fama »; — aggiungere nel primo comma dell'articolo 3 dopo le parole: « e non abbia vincoli di servizio professionali con cliniche private » le altre: « in concorrenza ospedaliera »; — dagli onorevoli Gentile, Occhipinti, Buttafuoco, Santagati Antonino, Crescimanno, Grammatico, Santagati Orazio e Marinese: sostituire all'articolo 3 il seguente:

« Art. 3. - Quando un posto di direttore o primario degli ospedali di Sicilia è integralmente coperto da almeno 12 anni, da persona, comunque incaricata, di età non inferiore ai 55 anni, oppure quando il direttore o primario incaricato si trovi ininterrottamente nel posto da almeno 4 anni e sia stato dichiarato maturo alla cattedra universitaria in un concorso nazionale, la Amministrazione ospedaliera interessata, in presenza di tutti i requisiti anzidetti, può, con provvedimento da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasformare l'incarico in nomina definitiva »;

— dagli onorevoli Occhipinti, Gentile, Santagati Orazio, Crescimanno e Santagati Antonino:

sostituire all'articolo 4 proposto dagli onorevoli Beneventano e Majorana Benedetto il seguente:

« Art. 4. - Per i sanitari che, come aiuti o assistenti in ospedali della Regione, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato effettivo servizio in ospedali, cliniche o istituti universitari, anche fuori della Sicilia, per un periodo complessivo non inferiore, rispettivamente, ad anni 10 e ad anni 5, di cui almeno 3 quale aiuto e 2 quale assistente, il periodo di tempo trascorso è considerato come primo incarico, e le Amministrazioni ospedaliere possono, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disporre la riconferma per un secondo periodo come effettivo ».

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Beneventano. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la legge che noi discutiamo

oggi è una legge che è attesa e che ha suscitato vivaci polemiche...

RECUPERO, relatore. Presidente, scusi, il relatore quando deve parlare, dopo il Governo?

PRESIDENTE. Prima i deputati, poi il Governo e poi il relatore.

NICASTRO. A meno che il relatore abbia da aggiungere altri elementi alla relazione scritta a seguito dell'odierna discussione. Comunque, il relatore può intervenire in ogni momento nella discussione.

GENTILE. Ma perchè deve parlare per primo il relatore? Prima parlano i deputati, poi il Governo ed ultimo il relatore.

PRESIDENTE. Questo è vero, onorevole Gentile, ma la Commissione in qualunque momento può intervenire nella discussione. Se crede, può parlare, onorevole Recupero.

ROMANO GIUSEPPE. Parla come relatore o come deputato?

RECUPERO, relatore. Onorevole Presidente, io penso che, se l'Assemblea deve discutere seriamente su questa legge, sia necessario sentire prima il relatore, il quale, in rapporto a quelli che sono stati gli interventi dei gruppi interessati, avrebbe molto da aggiungere a quanto ha scritto nella relazione.

ROMANO GIUSEPPE. Abbiamo la relazione scritta.

RECUPERO, relatore. Se la Presidenza e l'Assemblea lo credono opportuno, nell'interesse della serietà del dibattito, vorrei che questo si iniziasse con una mia relazione; in caso diverso sono disposto ad attendere quel turno che il Presidente mi assegnerà.

PRESIDENTE. Onorevole Recupero, Ella, come relatore, ha diritto a prendere la parola. Dato, però, che avevo dato già facoltà di parlare all'onorevole Beneventano, Ella potrà parlare subito dopo di lui. Intanto ha facoltà di parlare l'onorevole Beneventano.

BENEVENTANO. Onorevole Presidente, dopo avere bordeggiaiato tra le varie secche delle pregiudiziali e degli incidenti di procedura, finalmente entriamo nel mare aperto

II LEGISLATURA

CXX SEDUTA

18 NOVEMBRE 1952

della discussione di questa legge, legge che è attesa e che investe un settore molto delicato, sia perchè può incidere su interessi professionali, sia — e questo è il lato più importante — perchè riguarda la salute, la sanità e l'igiene dei cittadini siciliani.

MORSO. Onorevole Beneventano, Ella parla a titolo personale?

BENEVENTANO. Io parlo come deputato; se così non fosse, avrei dichiarato di parlare a nome del mio gruppo.

MORSO. Ma non l'ha detto.

BENEVENTANO. Ella è molto suscettibile, onorevole Morso.

MORSO. Prima che lei esponga il suo pensiero io desidero che precisi di parlare a titolo presonale.

BENEVENTANO. Siccome Ella è persona dotata di buon senso, sono certo che condividerà il mio punto di vista. Io la mia lingua non l'ho portata all'ammasso del gruppo. Se mi è consentito, riprendo il mio discorso.

Il semplice fatto che sono stati presentati al nostro esame praticamente tre disegni di legge, uno di iniziativa parlamentare, uno di iniziativa governativa, uno elaborato dalla Commissione, tre disegni di legge che sostengono sostanzialmente tre punti di vista differenti, dimostra con quanto interesse è stato discussso ed esaminato l'argomento sul quale oggi dobbiamo deliberare. Però non vorrei che la nostra deliberazione rassomigliasse al punto della famosa montagna. Se si approvasse il testo elaborato dalla Commissione, l'Assemblea si verrebbe a trovare nelle condizioni di avere votato una legge perfettamente inutile, perchè delle norme in essa contenute non potrebbe beneficiare nessuno o forse una sola persona in tutta la Sicilia. (*Interruzioni*)

Se vogliamo approvare una legge che aderisca alle necessità siciliane dobbiamo adottare quegli accorgimenti che la rendano effettivamente idonea a questo scopo. Diversamente, tanto varrebbe fare una legge per la applicazione in Sicilia della legge nazionale, anzi non fare nessuna legge e lasciare che si applichi quella statale. Se avessimo scelto questa strada ci saremmo risparmiati un lavoro lungo ed anche pregevole, se pure non

accettabile da tutti; avremmo evitato di fare questa disgregazione durante i lavori del bilancio; avremmo tolto di mezzo qualunque incertezza e, a quest'ora, gli ospedali avrebbero bandito i loro concorsi e saremmo stati tutti tranquilli.

Io penso che non si può accettare, nella maniera più tassativa — almeno questa è la mia opinione e credo che molti la condividano — il punto di vista della Commissione che, pur tuttavia — è giusto riconoscerlo — è dettato da nobili intenti. Voglio leggervi un brano della relazione, nel quale si esprime un concetto che senza dubbio, come principio generale, non può non essere da tutti condiviso:

« Da ora innanzi, infatti, i concorsi, posti a base del reclutamento sanitario ospedaliero, avrebbero assicurato la scelta dei migliori: titoli e prove di esami al duro vago di commissioni costituite con criteri di alta tonalità scientifica; libera gara di esperienza e di sapere; coscienza pubblica soddisfatta; esistenti posizioni di ripiego annullate o superate; legge e giustizia per tutti nell'interesse della cosa pubblica in una sfera delicata ».

Ci troviamo di fronte ad un brano quasi lirico...

RECUPERO, relatore. E' la sostanza che è lirica.

COSTARELLI. Sono parole.

BENEVENTANO. Siamo d'accordo, onorevole Recupero: senza dubbio i principî da lei esposti sono esatti, almeno come teoria, perchè ci troviamo di fronte a delle esigenze particolarmente sentite della nostra Regione, delle esigenze che sono state fatte pervenire alle nostre orecchie e che noi, come deputati, come rappresentanti del popolo, non possiamo assolutamente ignorare, ma dobbiamo anzi tenere presenti.

A queste esigenze dobbiamo anche essere sensibili, come sensibile è stato il convegno degli ospedalieri nazionali, i quali si resero conto delle particolari condizioni, in cui si trovava il personale ospedaliero della nostra Sicilia, appunto perchè, per cause indipendenti dalle amministrazioni da ben 30 anni non si fanno concorsi. Ciò ha spinto la Confederazione italiana medici ospedalieri, in sede del congresso tenuto, mi pare, nel 1950, a votare

II LEGISLATURA

CXX SEDUTA

18 NOVEMBRE 1952

all'unanimità un ordine del giorno (che voi avete conosciuto attraverso quel foglietto che vi è stato recapitato) nel quale si facevano voti affinchè nel predisporre la legge che regolava i concorsi per la sistemazione dei medici ospedalieri della Sicilia, si prevedessero delle norme transitorie per regolare le particolari condizioni in cui essi si trovano.

Di questi voti, di queste deliberazioni la Commissione non ha tenuto assolutamente conto, trincerandosi dietro il rispettabilissimo principio generale che ai posti si dovesse accedere unicamente per concorso. Vi sono, invece, delle situazioni che non si potevano trascurare, e che dovevano essere tenute presenti, come dovranno essere tenute presenti dal legislatore, se vogliamo fare una legge che veramente rispecchi e salvaguardi le particolari esigenze della Regione.

Devo aggiungere che il Governo col suo progetto di legge ha cercato di attenuare la drasticità di alcuni provvedimenti, ma soltanto per un settore, quello dei primari, trascurando completamente la categoria degli assistenti e degli aiuti. E voi sapete che, se alcuni assistenti ed aiuti possono non essere all'altezza del compito che rivestono, la maggior parte di essi sono però preziosi, quanto silenziosi e oscuri collaboratori dei primari. Questi assistenti hanno sacrificato molti anni in una specie di volontariato senza alcuna sicurezza di un inquadramento, perché in nessun ospedale è stato costituito un ruolo organico; essi si trovano, quindi, nello stato di avventizi e possono dall'oggi al domani essere mandati via; e continueranno a correre questo rischio se la nostra legge verrà approvata nel testo della Commissione.

Noi non possiamo, così su due piedi, buttarre sul lastrico tanta gente che per lunghi anni ha collaborato e servito, con spirito di abnegazione e magari con una retribuzione irrisoria, negli ospedali siciliani. Il Governo regionale — ripeto — ha cercato nel suo elaborato di attenuare, di ovattare la drasticità del provvedimento nazionale, ma si è preoccupato solo di un settore; si rende, perciò, indispensabile che noi teniamo in considerazione le esigenze dell'altro settore, quello degli aiuti e degli assistenti.

Aggiungo ancora che, mentre il Governo nel suo testo aveva pensato a prorogare i termini entro i quali gli enti ospedalieri erano autorizzati a indire i concorsi, nel testo

elaborato dalla Commissione questa norma è stata omessa. Tanto che ho dovuto, dovensi discutere sul testo della Commissione per regolamento, presentare un emendamento aggiuntivo per la proroga al 30 giugno di questo termine, tenendo anche presente che è scaduto anche il termine, già prorogato, previsto nel testo governativo.

RECUPERO, relatore. Quando la Commissione deliberò in quel senso c'era tempo sufficiente per bandire i concorsi.

TOCCO VERDUCI PAOLA. Fu prima delle vacanze estive.

RECUPERO, relatore. Allora, evidentemente, la Commissione non poteva preoccuparsi della proroga. Se ne preoccupa oggi proponendo di prorogare il termine di un anno.

BENEVENTANO. Se ne era preoccupato, però, il Governo regionale. Ad ogni modo, onorevole Recupero, si tratta di una mia considerazione; io non ne faccio una colpa alla Commissione. Sono cose che possono sfuggire: *errare humanum est, perseverare diabolicum*.

Non credo che la Commissione possa perseverare nel suo punto di vista, altrimenti potrei dire che parte da presupposti fissi e da principî precostituiti.

Onorevoli colleghi, non voglio dilungarmi e mi sono limitato a fare delle osservazioni al progetto di legge della Commissione ed anche, sotto alcuni punti di vista, a quello del Governo, perché mi sembra che quest'ultimo, per quanto voglia venire incontro a particolari esigenze, si limita semplicemente ad un settore; trascurando completamente quello degli aiuti e degli assistenti.

Io penso che il progetto di legge si può accettare, solo ed in quanto al testo della Commissione vengano portati dei radicali emendamenti, che ne facciano uno strumento legislativo effettivamente rispondente alle richieste e alle esigenze, che investono tutto il settore ospedaliero della Sicilia. Ed io voterò — e per non suscitare la suscettibilità dell'onorevole Morso, dico che parlo a nome personale, senza impegnare affatto il Gruppo...

MORSO. Nessuna suscettibilità, semplicemente una precisazione.

II LEGISLATURA

CXX SEDUTA

18 NOVEMBRE 1952

BENEVENTANO. ... — voterò, dicevo, a favore del disegno di legge, solo e in quanto vengano accolti i miei emendamenti. Altrimenti sarei costretto a votare contro il disegno di legge, perchè, così come è stato congegnato dalla Commissione, lo trovo del tutto inutile e, direi, sotto alcuni punti di vista, contrario agli interessi della nostra Regione. Esso, infatti, verrebbe, tra l'altro, a provocare quasi un arresto completo, una vacanza in tutti i servizi e settori degli ospedali siciliani. Non solo, ma non si avrebbe la possibilità di includere nelle Commissioni di concorso primari di ospedali siciliani, perchè oggi non c'è in Sicilia nessun primario effettivo, nè ci può essere se prima non viene sanata, attraverso una norma transitoria, quale quella da me proposta nel mio emendamento, questa lacuna.

Per questi motivi io raccomando all'Assemblea l'accoglimento dei miei emendamenti, sui quali eventualmente ritornerò quando verranno in discussione; in caso di mancato accoglimento di tali emendamenti, mi vedrei costretto a votare contro una legge, che non porterebbe nessun vantaggio alla Regione siciliana.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Marinese, Gentile, Buttafuoco, Seminara, Crescimanno e Grammatico hanno presentato il seguente emendamento al testo elaborato dalla Commissione:

sopprimere l'articolo 1.

L'onorevole Recupero ha chiesto di parlare, e, poichè come relatore non è soggetto al turno di iscrizione, ne ha facoltà.

NICASTRO. Presidente, sono quasi le tre dici e il relatore presumibilmente parlerà a lungo.

PRESIDENTE. Onorevole Recupero, per quanto tempo si ripromette di parlare?

RECUPERO, *relatore*. Parlerò per più di un'ora.

PRESIDENTE. E allora, sarà meglio dar la parola prima all'onorevole Romano Giuseppe, che segue nel turno degli iscritti a parlare. Ella, onorevole Recupero, potrà parlare

nel pomeriggio; comunque può intervenire in qualsiasi momento.

RECUPERO, *relatore*. Dato che mi ripromo di parlare a lungo preferirei prendere la parola nel pomeriggio.

PRESIDENTE. D'accordo. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romano Giuseppe.

ROMANO GIUSEPPE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non ho bisogno di sollecitazioni a non parlare molto, perchè per mia abitudine, come sanno per esperienza i colleghi della prima legislatura, ho parlato sempre poco, preferendo alle parole i fatti. Non comprendo, poi, come si possa dire: io parlerò un'ora, due ore.

Comunque, su questo disegno di legge, che giunge con molto ritardo al nostro esame e che avrebbe dovuto essere discusso molto prima di oggi, vorrei preliminarmente osservare che la stessa discussione a carattere pregiudiziale, che si è svolta al principio della seduta, deve convincerci della assoluta necessità di approvare immediatamente la nostra legge, perchè dobbiamo provvedere alle esigenze sanitarie della Sicilia.

Ed è proprio in relazione a questo principio che io ho apprezzato e apprezzo la decisione dei colleghi del Blocco del popolo, di ritirare la loro proposta di legge, la quale, in sè e per sè — me lo consentano i colleghi — era anche superflua per quella sentenza dell'Alta Corte, per cui le leggi fatte dallo Stato hanno vigore in Sicilia.

Prendo atto di questo ritiro della proposta di legge, per fermarmi sul disegno di legge presentato dal Governo e che la Commissione ha voluto rivedere, secondo criteri — me lo consentano i colleghi della Commissione — molto drastici e che non possono essere assolutamente adottati da questa Assemblea. Non possono essere adottati, perchè, per esempio, i requisiti previsti all'articolo 3 dalla Commissione, sono tali che si produrrebbero certamente degli sfasamenti, quando si dovesse stabilire quali sanitari si trovino nelle condizioni richieste dall'articolo stesso. A mio parere, invece, questi sanitari per i quali personalmente ho la massima stima — per lo meno per la grande maggioranza di essi — evidentemente devono essere passati attraverso un vaglio obiettivo dei loro meriti.

Ed è per questo, onorevoli colleghi della Commissione, che noi non possiamo accettare l'articolo 3, specialmente in quella parte del primo comma, in cui si fissano dei requisiti, che vanno fino alla « chiara fama » ed alla « notevole produzione scientifica ». Io di « chiara » non conosco che la « chiara » dell'uovo. Altre « chiare » io non ho mai conosciuto.

PRESIDENTE. Onorevole Romano, la Commissione ha proposto un emendamento soppressivo per l'espressione « chiara fama ».

ROMANO GIUSEPPE. Me ne rallegro, perchè, mantenendo quella disposizione, si sarebbe caduti in apprezzamenti che veramente non avrebbero fatto onore ai medici stessi e che, comunque, avrebbero sollecitato delle gelosie e delle recriminazioni da parte degli stessi.

MARINESE. Non ci sono più sanitari di chiara fama.

ROMANO GIUSEPPE. Evidentemente il progetto, sul quale, onorevole Presidente, si sarebbe dovuto discutere, è quello del Governo; ecco perchè io ho insistito ieri per sapere se la discussione si sarebbe dovuta fare sul progetto di legge del Governo o su quello della Commissione, non perchè volevo superare la normale prassi, cioè a dire che il testo su cui si discute in Assemblea è quello elaborato dalla Commissione, ma perchè a me pare che il disegno di legge del Governo sia più aderente alla realtà contingente, ai bisogni della nostra Sicilia.

Debo rilevare che gli emendamenti presentati da diversi deputati, nel loro insieme, rappresentano, direi, il desiderio, l'aspirazione da parte di tutti i settori della nostra Assemblea di venire incontro a questa categoria di medici, i quali si sono sacrificati per venti, trent'anni in un ospedale, dandovi tutta la loro opera. Ed oggi non è consentito a nessuno di discutere sulle loro capacità, perchè, se vi sono stati degli ospedali che fino a questo momento dell'opera loro si sono valsi, ciò vuol dire che la loro opera è stata veramente tale da essere apprezzata. Oggi, ripeto, noi in quest'Aula non possiamo dare apprezzamenti sulla capacità tecnica e sulla posizione morale di questi medici, che deve

essere, senza dubbio, apprezzata e considerata.

Con ciò, onorevoli colleghi, non sarei del parere di accettare l'emendamento dell'onorevole Beneventano, perchè mi pare troppo ampio. Se l'Assemblea ritiene che si possa arrivare sino all'emendamento Beneventano, che supera, a mio parere, le disposizioni di favore previste nel disegno di legge del Governo, si faccia pure; ma penso che l'emendamento che dovremmo accogliere è quello di votare l'articolo 2 del disegno di legge del Governo stesso. Penso che con tale votazione noi senza dubbio saneremo tutte quelle defezioni, che si sono rilevate nell'esame delle diverse disposizioni di legge, e daremo un po' di tranquillità a questi sanitari, che fino ad oggi hanno lavorato nei nostri ospedali ed hanno acquisito meriti che non possiamo nella maniera più assoluta misconoscere. E' in questo senso, onorevole Presidente e signori colleghi, che invito l'Assemblea tutta perchè si orienti verso il disegno di legge del Governo, che, a mio parere, è quello che traduce meglio le esigenze della nostra Sicilia.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Marinese, Grammatico, Santagati Orazio e Crescimanno:
sopprimere l'articolo 2;

— dagli onorevoli Marinese, Grammatico, Santagati Orazio, Crescimanno, Occhipinti e Buttafuoco:

sostituire al primo periodo del primo comma dell'articolo 2 il seguente:

« All'articolo 1 della legge 4 novembre 1951, numero 1188, è aggiunto il seguente comma: »;

— dagli onorevoli Marinese, Grammatico, Crescimanno, Santagati Orazio, Occhipinti e Buttafuoco:

sostituire al primo periodo del primo comma dell'articolo 3 il seguente:

« dopo l'articolo 13 bis della legge 4 novembre 1951, n. 1188, è inserito il seguente articolo 13 ter: »;

— dagli onorevoli Marinese, Grammatico,

II LEGISLATURA

CXX SEDUTA

18 NOVEMBRE 1952

Crescimanno, Occhipinti, Santagati Orazio e Buttafuoco:

sopprimere nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 3 le parole:

« previo parere favorevole del Consiglio di Giustizia Amministrativa ».

MAJORANA CLAUDIO. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA. Signor Presidente, io parlerò a lungo, lo annuncio prima, contro la mia abitudine.

MAJORANA CLAUDIO. Non comprendo perchè non debba parlare l'onorevole Recupero.

NICASTRO. Rimandiamo al pomeriggio.

MAJORANA CLAUDIO. L'onorevole Recupero è il portavoce della Commissione e sarebbe opportuno, dato che ne ha manifestato il desiderio, che fosse inteso dai deputati dell'Assemblea, in quanto, essendo venuta la Commissione nella determinazione di modificare, sia pure in parte, il testo che essa stessa aveva elaborato, desideremmo conoscerne le ragioni, in modo da intervenire nella discussione con argomenti, che siano adeguati a questa nuova situazione. Preghe-

rei, quindi, la Presidenza di dare la parola all'onorevole Recupero.

ADAMO DOMENICO. Signor Presidente, visto che la discussione è molto accesa e molto importante ed in considerazione del fatto che tutti noi abbiamo una responsabilità, la pregherei di accogliere la mozione d'ordine del collega Majorana Claudio. La relazione scritta, infatti, necessita di ulteriori chiarimenti. Il relatore stesso ha detto che deve aggiungere ad essa dei nuovi elementi, dei nuovi argomenti.

PRESIDENTE. Si era già convenuto che l'onorevole Recupero avrebbe preso la parola nel pomeriggio dato che si proponeva di parlare a lungo. Sono iscritti a parlare gli onorevoli Lanza, Majorana Claudio e Mare Gina. Poichè mi si è manifestato il desiderio che il relatore intervenga prima che si proceda nella discussione, tolgo la seduta. Al principio della seduta del pomeriggio parlerà lo onorevole Recupero.

La seduta è rinviata alle ore 17 di oggi con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta alle ore 13.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo